

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LECCE
SEZIONE XXVI

Sentenza n. 1035 del 19 aprile 2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate di Lecce faceva pervenire in data 14/01/2010 il provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo relativo alle cartelle esattoriali nn. (...). L'Ufficio affermava l'insussistenza dei requisiti previsti dalla L. n. 289 del 2002 (c.d. condono per la rottamazione dei ruoli) di conseguenza la definizione agevolativa non era valida e non perfezionata. Ciò comportava la ripresa della riscossione delle somme originariamente pretese al netto di quanto già versato a titolo di acconto, li provvedimento veniva impugnato adducendo: 1) che la S. spa in qualità di agente della riscossione in data 01/03/2003 lo invitava a definire i carichi di ruolo pregressi ex art. 12 L. n. 289 del 2002; 2) di avere aderito alla richiesta definizione in relazione alle cartelle e di avere effettuato il pagamento di quanto richiesto; 3) di avere definito i carichi in ossequio alla comunicazione ricevuta e alle modalità indicate; 4) che il diniego viola l'art. 10 della L. n. 212 del 2000 e in contrasto con la tutela dell'affidamento della buona fede; 5) che la suprema Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la procedura di cui all'art. 12 della L. n. 289 del 2002 anche ai ruolo relativi alla riscossione di entrate non aventi natura tributaria; 6) che erano decorsi i termini di prescrizione triennali. Chiedeva dichiararsi illegittimo l'impugnato provvedimento di diniego nonché, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione ai sensi della L. n. 289 del 2002; in subordine dichiararsi l'avvenuta prescrizione. L'Agenzia delle entrate con atto di controdeduzioni si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. I primi giudici con sentenza 292/05/12, dell'11/05/2012, e depositata il 28/06/2012 hanno rigettato il ricorso. La sentenza è stata gravata d'appello da parte ricorrente che ritiene il provvedimento di diniego essere illegittimo ai sensi dell'art. 10 L. n. 212 del 2000, Ripropone quanto riportato nel ricorso introduttivo e chiede l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza. L'Ufficio con atto di controdeduzione del 18/02/2013 resiste all'appello e ripropone quanto esposto nelle controdeduzioni avverso il ricorso introduttivo e, nel ritenere legittima la pretesa fiscale chiede il rigetto dell'appello e la conferma della pretesa fiscale.

La Commissione Osserva

La S. spa con comunicazione del 01/03/2003 n. (...) in atti, avente ad oggetto: Comunicazione relativa alla facoltà di definizione dei carichi di ruolo pregressi (art.12 della L. 27 dicembre 2002, n. 289) invitava il ricorrente a estinguere il debito di Euro. 15.251,94 versando la somma di Euro. 3.135,14 in relazione alle cartelle indicate nell'elenco allegato alla stessa. Parte ricorrente dietro esplicita sollecitazione ha aderito versando quanto richiesto nell'esercizio del diritto regolato dalla legge e secondo le modalità indicate dalla stessa. Il contribuente nel caso in questione, si è attenuto a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione. Il diniego dell'agenzia viola palesemente il disposto di cui all'art. 10 della L. n. 212 del 2000 (statuto del contribuente) essendo in contrasto con la tutela dell'affidamento e della buona fede. La Pubblica



amministrazione non può ingenerare l'affidamento nel cittadino e negargli la tutela dell'affidamento per gli atti consequenziali posti in essere dal contribuente. Con riferimento alla buona fede del contribuente va sottolineato che la possibilità di condonare i bolli automobilistici costituiva oggetto di acceso dibattito dottrinale, confluito in decisioni giurisprudenziali anche favorevoli al contribuente. A norma dell'art. 10 L. n. 212 del 2000 l'appello va accolto. Ulteriori motivi assorbiti da quanto sopra osservato, il provvedimento di diniego è illegittimo. L'obbligazione è estinta. Occorre, inoltre rammentare che il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione. Giusti motivi consigliano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e riforma l'impugnata sentenza. L'obbligazione è estinta e il provvedimento di diniego illegittimo. Spese di lite compensate. Così deciso, Lecce il 17 novembre 2015.

